

ALLEGATO "A"

CONVENZIONE

TRA LA REGIONE TOSCANA, LA CITTÀ  
METROPOLITANA DI FIRENZE, I COMUNI DI  
CAMPI BISENZIO, EMPOLI, FIESOLE, FIRENZE,  
MONTELUPO FIORENTINO, SCANDICCI, SIGNA

PER

LA MANUTENZIONE DEI TRATTI DI  
COMPETENZA ESISTENTI ED IN VIA DI  
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO  
CICLOVIA DELL'ARNO – SENTIERO DELLA  
BONIFICA PER IL TRIENNIO 2020-2022.TRA

REGIONE TOSCANA,

CITTÀ METROPOLITANA in qualità di Soggetto Capofila,

COMUNE DI CAMPI BISENZIO,

COMUNE DI EMPOLI,

COMUNE DI FIESOLE;

COMUNE DI FIRENZE,

COMUNE DI MONTELUPO F.NO,

COMUNE DI SCANDICCI,

COMUNE DI SIGNA,

#### **P R E M E S S O**

**CHE** la Legge Regionale 6 giugno 2012 n. 27 *“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”* dispone la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali e, all'articolo 9, in merito alla gestione e manutenzione, recita:

*“1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani provinciali e comunali, in coerenza con il PRIIM, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati ciclabili preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.*

*1 bis. Enti locali, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione, da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile.*

*2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria delle strade agli enti che prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili."*

**CHE** il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014 in attuazione della Legge Regionale 4 novembre 2011 n. 55 e della Legge Regionale 6 giugno 2012 n. 27, individua il sistema ciclabile di scala regionale e, al suo interno, il Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica come intervento prioritario per la realizzazione e il rafforzamento della rete delle piste ciclabili di interesse regionale, definendo specifiche azioni per la sua realizzazione, con i relativi criteri di finanziamento;

**CHE** la Regione Toscana, con D.G.R. 225 del 24/03/2014 avente per oggetto *"Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle azioni operative finalizzate alla realizzazione del sistema integrato Ciclopista dell'Arno-Sentiero della bonifica previsto dal PRIIM in coerenza con la L.R. 27/2012"* ha delineato gli indirizzi operativi finalizzati alla realizzazione del sistema in oggetto;

**CHE** con il decreto dirigenziale n. 6679 del 23/12/2014 Il Dirigente regionale responsabile dell'area di coordinamento mobilità e infrastrutture ha assegnato e impegnato le somme per la prima e la seconda fase della realizzazione del Sistema Integrato dell'Itinerario ciclo-pedonale dell'Arno e del Sentiero della Bonifica;

**CHE** con l'Accordo sulla realizzazione del Sistema integrato Ciclopista dell'Arno – sentiero della bonifica, firmato il 10 giugno 2015 dalla Regione Toscana, dalla Città metropolitana Fiorentina, dalle Province, Unioni dei Comuni e dai Comuni interessati, sono stati condivisi gli obiettivi per individuare gli interventi prioritari da finanziare per la realizzazione del Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica, rendere omogenee le scelte

progettuali e definire criteri generali per garantire la gestione e la manutenzione coordinata dei relativi interventi;

**CHE** con deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 06 ottobre 2015 sono stati approvati gli "Indirizzi tecnici relativi a segnaletica, simbologia, livelli di qualità e sicurezza del Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica;

**CHE** la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 "*Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018*", all'articolo 14, ha disposto, in merito alla manutenzione della rete ciclabile, che:

*"1. La Regione, per l'anno 2018, è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati.*

*2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, per l'anno 2018 è autorizzata una spesa massima di euro 750.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.";*

#### **DATO ATTO**

**CHE** in data 13 aprile 2018 l'Assessore Regionale alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative Vincenzo Ceccarelli ha affrontato, presso l'Auditorium del Consiglio Regionale, con tutte le Amministrazioni interessate, la questione della manutenzione dei tracciati realizzati e in fase di realizzazione del Sistema integrato ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica, individuando un'ipotesi di cofinanziamento degli interventi in base alle disposizioni della L.R. 27/2012 e della L.R. 22/2017 per cui la Regione Toscana, per l'anno 2018, è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale prevista nel PRIIM, previa

stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, ed evidenziando, ai fini di una organizzazione omogenea degli interventi di manutenzione, l'esigenza di ridurre il numero dei Soggetti Capofila, rispetto a quanto definito per la progettazione e realizzazione dei nuovi tratti della Ciclopista.

**CHE** la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di Soggetto Capofila, i Comuni di Campi Bisenzio, Empoli, Fiesole, Firenze, Montelupo F.no, Scandicci, Signa hanno sottoscritto in data 27.12.2018 una convenzione avente per oggetto la manutenzione dei tratti esistenti ed in via di completamento di rispettiva competenza del sistema integrato Ciclovía dell'Arno – Sentiero della Bonifica per il biennio 2018 – 19;

**"CHE** in attuazione del mandato ricevuto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 989 del 10.9.2018 e secondo quanto previsto dalla Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020), si ravvisa l'opportunità di procedere all'approvazione di una nuova convenzione per il finanziamento degli interventi di manutenzione di che trattasi per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022;"

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di Soggetto Capofila, di seguito nominato Soggetto Capofila, i Comuni di Campi Bisenzio, Empoli, Fiesole, Firenze, Montelupo F.no, Scandicci, Signa, concordano i seguenti e rispettivi impegni per la manutenzione dei tratti esistenti del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica rientranti nei territori dei Comuni sopra elencati.

### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

I Soggetti Sottoscrittori il presente atto e sopra dettagliati, si impegnano ad operare congiuntamente per la manutenzione nel triennio 2020/2022 dei tratti del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica, rientranti nei territori dei Comuni sottoscrittori che risultano attualmente esistenti e di quelli eventualmente oggetto di interventi di realizzazione e/o riqualificazione in corso.

La collaborazione tecnico-amministrativa e la condivisione delle scelte di intervento e di cofinanziamento, nel rispetto della Legge Regionale 6 giugno 2012 n. 27 e in coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), riguarderanno:

- una prima fase, attuabile nel 2020, di realizzazione degli interventi di manutenzione dei tratti attualmente esistenti;
- una seconda fase, attuabile nel 2021 e 2022, di realizzazione degli interventi di manutenzione estesa anche agli ulteriori tratti realizzati e presi in carico nello stesso anno, tramite atto integrativo alla presente convenzione;
- una fase finale di attuazione della presente convenzione, in cui i soggetti firmatari valuteranno congiuntamente gli esiti del monitoraggio delle attività di manutenzione svolte negli anni 2020, 2021 e 2022 e la possibilità di individuare ulteriori azioni congiunte per la valorizzazione del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica.

### **ART. 3 –COMPITI E IMPEGNI SPECIFICI**

I Soggetti Sottoscrittori confermano l'individuazione nella Città Metropolitana del Soggetto Capofila con il mandato di coordinare la manutenzione dei tratti del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica, rientranti nei territori dei Comuni sottoscrittori che risultano attualmente esistenti e di quelli eventualmente oggetto di interventi di realizzazione e/o riqualificazione per il triennio 2020/2022.

**La prima fase** di attuazione della presente convenzione riguarda la manutenzione dei tratti del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica attualmente esistenti per l'anno 2020.

L'estensione di tali tratti ciclabili nei territori dei Comuni firmatari è pari a 44,209 km così ripartiti:

- Comune di **Firenze** km 25,027, di cui:
  - km 12,220 su tratti in sede propria non asfaltata
  - km 12,590 su tratti in sede propria asfaltata;
  - km 0,217 su tratti in sede promiscua;
- Comune di **Fiesole** km 0,366, di cui:
  - km 0,366 su tratti in sede propria non asfaltata
  - km 0 su tratti in sede propria asfaltata;
  - km 0 su tratti in sede promiscua;
- Comune di **Campi Bisenzio** km 0,674, di cui:
  - km 0,674 su tratti in sede propria non asfaltata
  - km 0 su tratti in sede propria asfaltata;
  - km 0 su tratti in sede promiscua;
- Comune di **Empoli** km 2,484, di cui:
  - km 0 su tratti in sede propria non asfaltata
  - km 2,484 su tratti in sede propria asfaltata;
  - km 0 su tratti in sede promiscua;
- Comune di **Montelupo F.no** km 7,464, di cui:
  - km 6,494 su tratti in sede propria non asfaltata (di cui km 4,513 iscritti al demanio della Città Metropolitana di Firenze)
  - km 0,970 su tratti in sede propria asfaltata;
  - km 0 su tratti in sede promiscua;
- Comune di **Scandicci** km 4,715, di cui:
  - km 0 su tratti in sede propria non asfaltata
  - km 4,715 su tratti in sede propria asfaltata;
  - km 0 su tratti in sede promiscua;
- Comune di **Signa** km 3,479, di cui:
  - km 3,378 su tratti in sede propria non asfaltata
  - km 0 su tratti in sede propria asfaltata;
  - km 0,101 su tratti in sede promiscua.

Gli interventi di manutenzione da realizzare almeno una volta l'anno, con modalità e tempistiche coordinate, sono costituiti da:

- interventi sulla sede ciclabile, comprendenti fresature, livellamenti e ricariche della tipologia di pavimentazione esistente per la rimozione

di ostacoli, avvallamenti, buche o fessurazioni dalla superficie della infrastruttura;

- interventi sulla vegetazione, comprendenti lo sfalcio e la potatura delle interferenze per mantenere la sede della ciclopista libera da vegetazione, da effettuarsi almeno tre volte all'anno, nonché tagli o abbattimenti per eliminare eventuali pericolosità derivanti da instabilità o degrado della vegetazione arborea, con rimozione della vegetazione da elementi in legno, pietra o muratura;
- interventi sul sistema superficiale di captazione e convogliamento delle acque meteoriche, comprendenti la pulizia e rimozione di ostruzioni di pozzetti, caditoie, condotte, scoli e fossetti, per garantire la corretta regimazione delle acque, nonché la sostituzione di elementi ammalorati o la loro integrazione, tramite installazione di nuovi elementi che risultino necessari alla migliore regimazione delle acque meteoriche;
- interventi per la manutenzione ordinaria delle opere d'arte, quali ponti, sottovia, muretti, scogliere, elementi in muratura, parapetti;
- interventi per la manutenzione ordinaria di elementi di arredo, illuminazione, segnaletica e protezione, comprese staccionate recinzioni, attrezzature degli spazi di sosta attrezzati, rastrelliere, sbarre e segnaletica di sicurezza per la regolamentazione del traffico lungo i percorsi in golena, illuminazione, segnaletica di direzione e informazione.

Ai fini della definizione della compartecipazione alle spese per gli interventi di manutenzione per l'anno 2020-2022 le Parti concordano nell'individuare i seguenti costi standard a carico della componente infrastrutturale relativa all'uso ciclistico:



- euro 400,00 a km per i tratti ciclabili su strade interessate da traffico promiscuo motorizzato, per le quali si dà atto che le ulteriori spese di manutenzione sono a carico del soggetto proprietario della strada;
- euro 1.000,00 a km per i tratti ciclabili asfaltati in sede propria;
- euro 1.800,00 a km per i tratti ciclabili in sede propria non asfaltata;

Per garantire omogeneità di intervento sarà costituito un Gruppo Tecnico di Coordinamento, coordinato dal Soggetto Capofila, con la partecipazione di un tecnico per ciascun Comune, di supporto alla definizione delle modalità e dei tempi di manutenzione, garantendone la perfetta rispondenza alle disposizioni regionali e alla presente convenzione.

In base a quanto sopra concordato i costi di manutenzione previsti per l'anno 2020, per tutti i tratti precedentemente descritti ammontano ad euro 62.524 per l'intera tratta oggetto della presente convenzione.

La Regione Toscana assegna ai Comuni firmatari un contributo pari al 60% dei costi di **manutenzione ordinaria** previsti, in attuazione dell'art.14 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 e della Deliberazione n. 989 del 10 settembre 2018, corrispondente complessivamente ad euro 37.514,00, che viene impegnato a favore del Soggetto Capofila entro 60 giorni dalla firma della presente Convenzione e trasferito entro 90 giorni dall'invio della rendicontazione dei lavori da parte della Città metropolitana di Firenze, affinché esegua direttamente gli interventi di manutenzione o alternativamente lo distribuisca ai Comuni che non intendono avvalersi del Soggetto Capofila per l'esecuzione degli interventi.

I Comuni firmatari, sotto elencati, che intendono avvalersi del Soggetto Capofila per l'esecuzione degli interventi, trasferiscono allo stesso entro 60

giorni dalla firma della presente convenzione, la restante quota di 25.010,00 pari al 40% dei costi degli interventi previsti nel Comune:

- Comune di Fiesole euro 263,52;
- Comune di Empoli euro 993,60;
- Comune di Campi Bisenzio euro 485,28
- Comune di Montelupo F.no euro 1814,32
- Comune di Scandicci euro 1.886,00;
- Comune di Signa euro 2.448,32;
- Città Metropolitana di Firenze euro 3.249,36 (quota parte del tratto ricadente nel comune di Montelupo F.no in proprietà a CMF)

Su proposta del Gruppo Tecnico di Coordinamento e previo consenso da parte della Regione Toscana, il Soggetto Capofila e i Comuni che intendono avvalersene potranno accordarsi diversamente su tempi e modalità dei trasferimenti economici relativamente alle quote di pertinenza dei comuni medesimi, in un'ottica di ottimizzazione degli appalti (es. possibilità di ricorrere ad accordi quadro in essere).

Il Comune di Firenze, in virtù dell' Accordo Quadro relativo ai lavori di cui trattasi affidato con Determina Dirigenziale n. 07369/2019, in corso di esecuzione, intende proseguire con la realizzazione dei lavori in forma diretta ed avvalersi delle modalità di gestione delle manutenzioni già individuate con l'Atto di cui sopra.

Conseguentemente, il Comune di Firenze si impegna ad accollarsi l'onere di cofinanziamento per la propria quota parte del 40 %, che corrisponderà nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra.

La Regione Toscana può assegnare ai Comuni firmatari un contributo fino all'80% dei costi di **manutenzione straordinaria** previsti, in attuazione dell'art.14 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 e della deliberazio-

ne della Giunta Regionale n. 989 del 10.9.2018.

Gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere necessari nel periodo di validità della presente Convenzione, dovranno essere concordati e assentiti da tutti i Comuni sottoscrittori della Convenzione e saranno oggetto di atti integrativi alla presente.

Il Soggetto Capofila potrà utilizzare per la manutenzione, in accordo con i Comuni, eventuali fondi propri oppure messi a disposizione da soggetti economici, quali agricoltori, ristoratori, gestori di attività sportive e ricreative, etc., che svolgono o intendono svolgere attività nelle aree adiacenti al percorso ciclabile.

Il Soggetto Capofila può stipulare specifici accordi con i consorzi di bonifica e con altri enti pubblici per l'esecuzione di interventi di manutenzione dei tratti ciclabili interessati.

Il Soggetto Capofila si impegna a rendicontare alla Regione Toscana e ai Comuni firmatari le spese sostenute con i contributi sopra definiti entro il 31 marzo 2020.

Per consentire al Soggetto Capofila e/o ai soggetti da questi incaricati di poter svolgere gli interventi di manutenzione anche nei tratti del Sistema Ciclovia dell'Arno-Sentiero della Bonifica attualmente di proprietà privata i Comuni firmatari si impegnano, ove non già provveduto, a valutare la possibilità di stipulare specifici accordi, convenzioni o servitù di passaggio con i proprietari privati e di attivare specifiche assicurazioni a copertura della responsabilità civile verso terzi, anche sulla base dello schema allegato agli *"Indirizzi tecnici relativi a segnaletica, simbologia, livelli di qualità e sicurezza del Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica"* approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 06 ottobre 2015, e/o tramite integrazione delle assicurazioni già stipulate per le strade e gli immobili di proprietà comunale.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a svolgere le funzioni di vigilanza sulle condizioni di sicurezza dei tratti del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica compresi nel proprio territorio, fatti salvi i tratti di proprietà di altri enti pubblici.

**La seconda fase** di attuazione della presente convenzione riguarda la manutenzione dei tratti del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica attualmente esistenti e di quelli attualmente oggetto di interventi di realizzazione e/o riqualificazione per l'anno 2021 e 2022 una volta ultimati e presi in carico.

Regione Toscana e Comuni esprimono la volontà di contribuire anche per l'anno 2021 e 2022 con gli stessi importi e alle stesse condizioni definiti per l'anno 2020, tramite integrazione della presente convenzione, una volta disponibili l'elenco aggiornato dei tratti completati, attualmente oggetto di interventi di realizzazione e/o riqualificazione, e le effettive risorse di bilancio.

**La terza fase** di attuazione della presente convenzione riguarda la valutazione, da parte degli Enti firmatari, degli esiti del monitoraggio delle attività di manutenzione svolte per gli anni 2020, 2021 e 2022, e l'approfondimento delle proposte per la prosecuzione della collaborazione, valutando la possibilità di individuare ulteriori azioni congiunte, oltre alla manutenzione, per la valorizzazione del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica, anche ai fini della sua attrattività turistica.

#### **ART.4 - DURATA**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha validità fino al 31/12/2022.

#### **ART. 5 – RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DELLA CONVENZIONE**

##### **GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO**

Viene individuato nel Dirigente (o suo delegato) della Città Metropolitana, Soggetto Capofila, il responsabile organizzativo della convenzione. Lo stesso coordinerà il gruppo tecnico di coordinamento, costituito da un

tecnico individuato da ciascun Comune firmatario.

Sarà compito del responsabile della convenzione monitorare l'attuazione degli impegni assunti con la presente convenzione, anche attraverso la convocazione del Gruppo tecnico di coordinamento da effettuarsi almeno una volta l'anno, dando comunicazione dei relativi esiti a tutti i Soggetti firmatari della convenzione.

Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimento o ritardato adempimento dei diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacito consenso all'abrogazione dei patti corrispondenti.

**ART. 6 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Eventuali modifiche e integrazioni alla presente convenzione potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze, lì .....

REGIONE TOSCANA	_____
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, (INDIVIDUATO COME SOGGETTO CAPOFILA)	_____
COMUNE DI CAMPI BISENZIO,	_____
COMUNE DI EMPOLI,	_____
COMUNE DI FIESOLE	_____
COMUNE DI FIRENZE	_____
COMUNE DI MONTELUPO F.NO,	_____
COMUNE DI SCANDICCI,	_____
COMUNE DI SIGNA,	_____